

RICHIAMATI:

- la legge regionale 29 maggio 2007, n.22 (Norme in materia di energia) ed in particolare il Titolo IV "Rendimento energetico degli edifici";
- il d.Lgs 115 del 30 maggio 2008 di Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici, ed in particolare l'art. 18 comma 6 che dispone che le regioni e le province autonome che abbiano già provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia adottino misure atte a favorire la coerenza e il graduale ravvicinamento dei propri provvedimenti con i contenuti dell'allegato III al medesimo decreto;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1601 del 2/12/2008 recante disposizioni in merito alla Certificazione energetica degli edifici, elenco dei professionisti e corsi di formazione, con la quale si è provveduto a favorire la coerenza e il graduale ravvicinamento dei propri provvedimenti con i contenuti dell'allegato III del d.Lgs 115/08;
- il Regolamento regionale 1/09 "Regolamento di attuazione articolo 29 della legge regionale 29 maggio 2007 n. 22 recante: 'Norme in materia di certificazione energetica degli edifici'. Sostituzione del regolamento regionale n. 6 del 8.11.2007.'";

RICHIAMATO in particolare l'Allegato III del d.Lgs 115/08, nella parte in cui prevede che ai fini della certificazione energetica "Si definisce tecnico abilitato un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti ed organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private (comprese le società di ingegneria) che di professionista libero od associato, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ed abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente..."

CONSIDERATO che:

- con ordinanza n.88 in data 19.3.2009 il TAR Liguria si è pronunciato circa il ricorso proposto dall'Ordine degli Ingegneri delle quattro province liguri in merito alla delibera n.1601/08, accogliendo la domanda incidentale di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, nella parte in cui, ai fini dell'iscrizione all'elenco dei certificatori energetici della Liguria, prescrive il possesso dell'attestato di partecipazione e superamento di specifici corsi di formazione autorizzati dalla regione anche per soggetti iscritti ai relativi ordini e collegi professionali, ed abilitati all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente;
- nelle motivazioni della citata ordinanza n. 88/2009 del TAR Liguria si legge che " a termini dell'allegato III al d.lgs.30.5.2008, n.115 i soggetti iscritti ai relativi ordini e collegi professionali, ed abilitati all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, sono per ciò stesso riconosciuti come certificatori energetici, mentre l'ulteriore condizione della partecipazione e del superamento dell'esame finale all'esito di appositi corsi è prescritta soltanto per coloro che, in possesso di titoli tecnico scientifici individuati in ambito territoriale, non sono abilitati dalla legislazione vigente all'esercizio della professione citata;

RITENUTO pertanto necessario:

- modificare in parte gli allegati della sopra richiamata deliberazione ed in particolare il punto A) - "Iscrizione all'elenco dei certificatori energetici della Liguria"- ed il punto C) -"Corsi di formazione"- dell'Allegato 1, il punto 1 dell'Allegato A – "Durata del corso" - e il punto 5 dell'allegato A – "Verifica finale" - ,
- prevedere che per i professionisti abilitati all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente:

- l'abilitazione debba essere comprovata da espressa dichiarazione da parte dell'ordine o collegio professionale a cui appartengono, da fornire all'atto della richiesta di iscrizione all'elenco regionale;
- ai fini dell'iscrizione all'elenco regionale dei professionisti abilitati al rilascio della certificazione energetica sia sufficiente che venga prodotto un attestato di partecipazione che comprovi la sola partecipazione ai moduli dei corsi di formazione autorizzati dalla Regione Liguria che prevedono l'illustrazione delle specificità regionali, quali il regolamento regionale e le procedure software per la gestione e la compilazione dei certificati energetici, nonché l'effettuazione delle relative esercitazioni pratiche, o, in alternativa, una dichiarazione dell'ordine che attesti che il richiedente ha ricevuto una adeguata formazione in relazione alle procedure software implementate da Regione Liguria per la gestione e compilazione dei certificati e per la trasmissione degli stessi alla banca dati regionale, comprendente l'effettuazione di relative esercitazioni pratiche;

RITENUTO inoltre di modificare il punto A) dell'Allegato 1), inserendo, tra i titoli di studio previsti per l'accesso all'elenco regionale:

- il "diploma di perito industriale o perito industriale laureato" in sostituzione del "diploma di perito industriale meccanico e/o termotecnico" e "diploma di perito edile";
- il diploma di laurea specialistica in Scienze Ambientali;
- il diploma di laurea specialistica in Chimica;

CONSIDERATO che:

- nel corso dei diversi incontri effettuati con le rappresentanze degli ordini e collegi professionali è stata evidenziata l'opportunità di stabilire unicamente un tetto di spesa massimo a carico dei partecipanti ai corsi di formazione autorizzati dalla Regione, eliminando la previsione della spesa minima di cui al punto C) "Corsi di formazione" dell'Allegato 1, punti 8 e 9 della d.G.R. n.1601/2008, che dovranno pertanto essere modificati in tal senso;
- la Regione, successivamente all'emanazione della d.G.R. 1601/08, come previsto al punto D) dell'Allegato 1 – "Software per la compilazione dei certificati" -, ha messo a disposizione dei professionisti iscritti all'elenco regionale e dei soggetti autorizzati a tenere i corsi il software per la compilazione dei certificati energetici, nonché quello per la gestione ed alimentazione della banca dati relativa;

RITENUTO di conseguenza opportuno modificare il punto 2 "Contenuti del Corso", dell'Allegato A definendo meglio i contenuti dei moduli che prevedono l'illustrazione delle specificità regionali, al fine di renderli più rispondenti alle esigenze di efficace illustrazione delle funzionalità che la Regione ha nel frattempo reso disponibili;

RITENUTO altresì necessario modificare il punto D) – "Software per la compilazione dei certificati" - dell'Allegato 1 al fine di specificare in tale ambito:

- le modalità di messa a disposizione e di utilizzo delle procedure software per la gestione dei certificati energetici, che consentono l'alimentazione della banca dati certificazione energetica implementata dalla Regione e che sono a disposizione degli iscritti all'elenco regionale in apposita sezione protetta del sito www.ambienteinliguria.it, alla voce banche dati: certificazione energetica;
- le modalità di messa a disposizione e di utilizzo del software per la compilazione dei certificati, messo a disposizione gratuitamente, sia in versione client che web, nella stessa sezione protetta del sito di cui al punto precedente, che implementa strumenti di calcolo applicativi delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche di cui al regolamento regionale n.1/2009;
- le condizioni di utilizzo dei software commerciali per la compilazione dei certificati, in alternativa al software regionale;

RITENUTO pertanto di sostituire gli allegati alla d.G.R. 1601/08, per le motivazioni sopra esposte, come riportato in allegato al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

RITENUTO infine necessario che:

- i corsi in fase di svolgimento alla data di pubblicazione del presente atto possano essere conclusi alle condizioni di cui alla d.G.R. 1601/08, salvo la necessità di fornire ai partecipanti un attestato di partecipazione redatto secondo il facs-simile riportato al punto 6 dell'Allegato A all'Allegato 1 alla presente deliberazione;
- le prossime edizioni dei corsi debbano essere adeguate alle disposizioni del presente atto;
- ai professionisti abilitati all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, comprovata da espressa dichiarazione da parte dell'ordine o collegio professionale a cui appartengono, che hanno già frequentato i corsi di formazione autorizzati dalla Regione in base alle disposizioni di cui alla d.G.R. 1601/08 e che non hanno sostenuto la prova finale, debba essere rilasciato, da parte dei soggetti che hanno svolto i corsi, un attestato di partecipazione, redatto secondo il fac-simile riportato al punto 6 dell'allegato A all'Allegato 1 alla presente deliberazione, ai fini dell'iscrizione all'elenco regionale o della permanenza nello stesso alle condizioni di cui al punto 3 lettera b) della d.G.R. 1601/08;
- i professionisti inseriti nell'elenco regionale a prescindere dal requisito di possesso dell'attestato di partecipazione e superamento dei corsi, a seguito di presentazione di dichiarazione dell'Ordine degli Ingegneri, comprovante l'abilitazione alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, debbano produrre, entro sei mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del presente atto, pena la cancellazione automatica dall'elenco regionale, un attestato di partecipazione, redatto secondo il facsimile riportato al punto 6 dell'allegato A all'Allegato 1 alla presente deliberazione, o, in alternativa, una dichiarazione dell'ordine che attesti che il richiedente ha ricevuto una adeguata formazione in relazione alle procedure software implementate da Regione Liguria per la gestione e compilazione dei certificati, al fine della trasmissione degli stessi alla banca dati regionale, comprendente l'effettuazione di relative esercitazioni pratiche;

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Ambiente

DELIBERA

per quanto in premessa specificato e che qui si intende integralmente riportato:

1. di approvare l'Allegato 1 al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, in sostituzione dell'Allegato 1 alla d.G.R. n. 1601 del 2.12.2008;
2. di stabilire che i corsi in fase di svolgimento alla data di pubblicazione del presente atto possano essere conclusi alle condizioni di cui alla d.G.R. 1601/08, salvo la necessità di fornire ai partecipanti un attestato di partecipazione redatto secondo il facsimile riportato al punto 6 dell'Allegato A all'Allegato 1 alla presente deliberazione;
3. di stabilire che le prossime edizioni dei corsi debbano essere adeguate alle disposizioni del presente atto;
4. di stabilire che ai professionisti abilitati all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, comprovata da espressa dichiarazione da parte dell'ordine o collegio professionale a cui appartengono, che hanno già frequentato i corsi di formazione autorizzati dalla Regione in base alle disposizioni di cui alla d.G.R. 1601/08 e che non hanno sostenuto la prova finale, debba essere rilasciato, da parte dei soggetti che hanno svolto i corsi, un attestato di partecipazione, redatto secondo il fac-simile riportato al punto 6 dell'allegato A all'Allegato 1 alla presente deliberazione, ai fini dell'iscrizione all'elenco regionale o della permanenza nello stesso alle condizioni di cui al punto 3 lettera b) della d.G.R. 1601/08;
5. di stabilire che i professionisti inseriti nell'elenco regionale a prescindere dal requisito di possesso dell'attestato di partecipazione e superamento dei corsi, a seguito di presentazione di dichiarazione dell'Ordine degli Ingegneri, comprovante l'abilitazione alla progettazione di

edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, debbano produrre, entro sei mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del presente atto, pena la cancellazione automatica dall'elenco regionale, un attestato di partecipazione, redatto secondo il fac-simile riportato al punto 6 dell'allegato A all'Allegato 1 alla presente deliberazione, o, in alternativa, una dichiarazione dell'ordine che attesti che il richiedente ha ricevuto una adeguata formazione in relazione alle procedure software implementate da Regione Liguria per la gestione e compilazione dei certificati e per la trasmissione degli stessi alla banca dati regionale, comprendente l'effettuazione di relative esercitazioni pratiche.

6. di pubblicare integralmente la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sul sito internet.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.